



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 20 luglio 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario, relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 22/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il

controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida

della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento al Comune di Rivoli Veronese (VR), la Sezione, con deliberazione n. 244/2021/PRSP, ha accertato la mancata trasmissione, da parte dell'Organo di revisione, della relazione - questionario relativa al Bilancio di previsione 2019-2021.

In merito ai Rendiconti 2017 e 2018, il Comune di Rivoli Veronese è stato destinatario della deliberazione n. 157/2021/PRSP, con la quale la Sezione:

- segnalava il ritardo nella trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei dati richiesti e accertava incongruenze tra questi ultimi e quelli riportati nel questionario, nonché nel parere dell'Organo di revisione; invitava l'Ente ad eseguire le verifiche del caso, in ordine all'eventuale corretta applicazione delle sanzioni previste;
- sollecitava l'adozione di misure organizzative che consentissero un tempestivo adempimento degli obblighi concernenti le trasmissioni alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni;

- invitava l'Ente ad adottare ogni idonea azione, diretta a migliorare l'efficienza nella riscossione e nella gestione dei residui;
- rilevava che il fondo di cassa al 31 dicembre 2017, emergente dal conto del Tesoriere, non corrispondeva alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente;
- raccomandava il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare, dell'art 180, comma 3, lettera d), del TUEL;
- invitava alla pubblicazione degli ITP, in adempimento agli obblighi di trasparenza in materia e rammentava quanto disposto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, cd. "Codice della trasparenza", come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97;
- rilevava che, nell'esercizio 2017, l'Ente aveva proceduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D. lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL), per l'importo totale di € 3.850,00;
- rilevava la violazione del comma 2 bis dell'art. 168 del TUEL, a fronte della mancata corrispondenza tra accertamenti ed impegni relativi alle entrate e spese per conto dei terzi;
- sollecitava un attento monitoraggio delle partecipazioni societarie;
- si riservava di verificare, nei successivi cicli di bilancio, gli esiti dei provvedimenti correttivi adottati, al fine di superare le gravi irregolarità contabili rilevate;
- raccomandava, per il futuro, una più attenta e corretta rilevazione contabile dei vari fenomeni economico-finanziari, ai fini di una corretta tenuta della contabilità dell'Ente;
- invitava, altresì, il Responsabile del servizio finanziario e il Revisore dei conti ad un continuo monitoraggio per la predetta corretta tenuta della contabilità dell'Ente, riferendo a questa Sezione, con nota controfirmata dal Segretario comunale, ogni aspetto ritenuto critico o, comunque, rilevante.

A seguito dell'esame del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul Rendiconto 2019, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione finanziario - contabile di seguito rappresentata.

Mancata approvazione del rendiconto 2019 nei termini di legge e adempimenti BDAP

Il Comune di Rivoli Veronese ha approvato il Rendiconto 2019 in data 27 novembre 2020, oltre il termine di legge, fissato al 30 giugno 2020. Inoltre, non è stata rispettata la scadenza per l'invio degli schemi di bilancio e degli indicatori finanziari tramite BDAP, né per il Bilancio di previsione 2019-2021 (invio effettuato in data 3 dicembre 2019), né per il predetto Rendiconto (invio effettuato in data 12 marzo 2021). Nel sito istituzionale dell'Ente è stato possibile rinvenire la delibera di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (n. 90 del 29/11/2018); dall'esame di tale atto emerge che l'approvazione è avvenuta entro il termine previsto (prorogato al 31/03/2019).

L'Ente è stato invitato ad indicare se sono state poste in essere assunzioni, in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. n. 113/2016 e s.m.i., nonché se sono stati rispettati i divieti e le prescrizioni previste nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui sopra. A tale proposito è stato dichiarato quanto segue: *"Si comunica che l'Ente in data 1.12.2020 ha effettuato l'assunzione di un Istruttore Tecnico cat. C a tempo pieno e indeterminato. Si segnala altresì che alla data attuale il dipendente non risulta più in*

servizio presso il Comune di Rivoli Veronese, in quanto ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 8.01.2022”.

La Sezione rileva il ritardo nell’approvazione del Rendiconto 2019 e nella trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio e degli indicatori finanziari. Rileva, altresì, la violazione dell’art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. n. 113/2016 e s.m.i. e richiama l’attenzione sulle limitazioni e sulle sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, raccomandando l’adozione per il futuro di idonee misure, volte a garantire l’osservanza dei termini di legge per l’approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio.

Risultato di competenza - equilibri di bilancio - equilibrio complessivo

Il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	RENDICONTO 2019
Risultato di competenza di parte Corrente ($O1=G+H+I-L+M$)	45.619,13
Risultato di competenza di parte Capitale ($Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E$)	-
Risultato di competenza ($W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z$)	45.619,13
Equilibrio di bilancio ($W2$)	45.619,13
Equilibrio complessivo ($W3$)	- 26.167,13

Il prospetto evidenzia che l’Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo, come prescritto dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, come pure l’equilibrio di bilancio W2, mentre si osserva un risultato dell’equilibrio complessivo W3 negativo (€ -26.167,13).

Al riguardo, nella propria relazione, l’Organo di revisione precisa che: “[...] *...per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive*”. Il predetto Organo, citando la delibera n. 20, in data 17 dicembre 2019, delle Sezioni riunite della Corte dei conti e la circolare n. 5, in data 9 marzo 2020 della RGS, chiede di ripristinare l’equilibrio W3.

A tale proposito si richiama quanto evidenziato in merito, nella delibera di questa Sezione n. 105/2022/PRSE, invitando l’Ente all’adozione di misure che assicurino, nelle gestioni future, il conseguimento di tutti i saldi finali di bilancio.

La gestione di parte corrente, a consuntivo, ha registrato un risultato positivo, nel rispetto dell’art. 162 TUEL.

In merito alla composizione e all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, dall’analisi dei dati BDAP (prospetto “Verifica equilibri”) emerge che, nell’esercizio 2019, è stato utilizzato detto avanzo per la copertura di spese correnti pari ad € 190.737,72 e per spese di investimento pari ad € 368.975,79.

Al riguardo, dall’esame del questionario sul Rendiconto 2019, si rileva che le risorse del risultato di amministrazione relative all’esercizio precedente sono state destinate agli investimenti per € 559.713,51, quota di cui l’Ente sembrerebbe non disporre, in base a

quanto indicato nel prospetto esposto nel medesimo questionario e che di seguito si riporta:

Questionario Rendiconto 2019	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	3.724.509,49	973.357,37	238.655,43
Composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	2.636.145,96	306.313,37	378.099,63
Parte vincolata (C)	1.088.363,53	667.044,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	0,00	0,00	-139.444,20

Nella relazione dell'Organo di revisione sul Rendiconto 2019, emerge, invece, che la composizione del risultato di amministrazione nell'ultimo triennio è la seguente:

Relazione Organo di Revisione	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	3.724.509,49	973.357,37	238.655,43
Composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	2.636.145,96	306.313,37	378.099,63
Parte vincolata (C)	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	1.088.363,53	667.044,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	0,00	0,00	-139.444,20

Non è risultata chiara, pertanto, la corretta composizione del risultato di amministrazione negli esercizi precedenti al 2019.

Si evidenzia, inoltre, quanto emerge dalla “Relazione del responsabile finanziario sulle problematiche riscontrate nella redazione del rendiconto anno 2019”, a disposizione della Sezione, relativamente al prospetto che dettaglia i risultati degli equilibri finanziari. In particolare, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese correnti è pari alla somma di € 190.737,72; al riguardo viene precisato che: *“Risulta un utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la copertura di spese correnti. Quota di cui il Comune di Rivoli Veronese non disponeva, da quanto emerge dagli atti del Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto 2018”*.

È stato pertanto chiesto di chiarire come siano state utilizzate le risorse dell'avanzo di amministrazione nel corso dell'esercizio 2019; a tale proposito, è stato comunicato quanto segue: *“Si segnala che il Rendiconto della gestione 2018, così come approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 3 del 29.04.2019, presenta un risultato di amministrazione di euro 973.357,37 così composto:*

Parte accantonata: euro 306.313,37

Parte vincolata: euro 0,00

Parte destinata agli investimenti: euro 667.044,00

Parte disponibile: euro 0,00

Totale risultato di amm.ne: euro 973.357,37

La composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2018 esposta dall'Organo di revisione nella relazione al Rendiconto 2019 appare pertanto conforme. Non è invece

corretta la ripartizione di tale risultato a pag. 18 del questionario sul Rendiconto 2019, in quanto per un mero errore materiale di compilazione, la quota di euro 667.044,00 è stata valorizzata come “parte vincolata” anziché come “parte destinata agli investimenti”.

Per quanto concerne l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2018 nel corso dell'esercizio 2019, applicato complessivamente per euro 559.713,51, si è reso necessario effettuare alcuni approfondimenti, analizzando gli atti con il quale detto avanzo è stato applicato.

Variazione di bilancio approvata con delibera consiliare n. 4 del 29.04.2019: l'ente ha proceduto con tale atto all'applicazione di avanzo della parte destinata agli investimenti per euro 533.450,00 al finanziamento di spese in conto capitale.

Nella relazione del responsabile finanziario alle problematiche riscontrate nella redazione del Rendiconto 2019 veniva segnalato, relativamente a tale variazione, la mancata esposizione dell'applicazione di avanzo: si riscontra effettivamente tale mancanza nell'allegato principale della variazione, probabilmente per un errore materiale di generazione della stampa, che risulta infatti in squilibrio per tale valore. Il valore dell'avanzo applicato è invece correttamente esposto nelle parti descrittive dell'atto e negli altri allegati alla delibera (quadro riassuntivo ed equilibri di bilancio), nonché nei valori riportati nei successivi atti di variazione di bilancio.

Variazione di assestamento generale approvata con delibera consiliare n. 17 del 31.07.2019: l'ente ha proceduto con tale atto all'applicazione di avanzo per euro 26.263,51, nello specifico:

- avanzo della parte destinata agli investimenti per euro 20.000,00 al finanziamento di spese in conto capitale;
- avanzo della parte accantonata (fondo rischi) per euro 6.263,51 al finanziamento di spese correnti (spese derivanti da una sentenza esecutiva).

Da tale ricostruzione, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018 all'esercizio 2019 risulterebbe compatibile con i vincoli di destinazione delle varie quote del risultato; a questo punto, emergerebbe tuttavia una errata compilazione del quadro “equilibri di bilancio” relativo al Rendiconto 2019, dove l'esposizione dell'avanzo di amministrazione applicato ha un valore complessivamente corretto, ma ripartito in modo errato tra parte corrente e capitale, che risulterebbero pari rispettivamente ad Euro 6.263,51 ed Euro 553.450,00”.

A supporto di quanto dichiarato, l'Ente ha provveduto ad inviare, in allegato alla nota di risposta, gli atti di approvazione delle variazioni di bilancio sopracitate.

La Sezione, in merito alle incongruenze riscontrate nei dati contenuti nella documentazione disponibile agli atti della stessa, richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta trasmissione dei dati alla BDAP, nonché della corretta compilazione del questionario, dovendosi rappresentare in questi dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

Risultato di amministrazione

Per l'esercizio 2019, la composizione del risultato contabile di amministrazione è la seguente:

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2019
Fondo cassa	2.298.937,17
Residui attivi	921.715,37
Residui passivi	1.124.028,39
FPV	1.857.968,72
Risultato di amministrazione	238.655,43
Totale accantonamenti	378.099,63
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>220.303,71</i>
Totale parte vincolata	-
Totale parte destinata agli investimenti	-
Totale parte libera	- 139.444,20

Nell'esercizio considerato, si evidenzia un disavanzo della parte disponibile, pari a € - 139.444,20. Al riguardo, si riporta di seguito uno stralcio della delibera di C.C. n. 35 del 27 novembre 2020, avente ad oggetto "*Disavanzo di amministrazione rendiconto di gestione 2019 esame ed approvazione del provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000*", acquisita tra i documenti presenti nel sito istituzionale dell'Ente, in "Atti comunali", sezione "Delibere":

<<VERIFICATO che a seguito dell'approvazione in data odierna del rendiconto di gestione 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale del 27.11.2020 è emerso che il disavanzo da ripianare ammonta ad € 139.444,20, e che trattandosi di disavanzo ordinario deve ai sensi dell'art. 188 del Tuel essere ripianato nei tre anni.

RITENUTO pertanto di dover ripianare il disavanzo di amministrazione di € 139.444,20 risultante dal rendiconto 2019 negli esercizi 2020-2021 e 2022, per come di seguito indicato:

- esercizio finanziario 2020 € 39.444,20;*
- esercizio finanziario 2021 € 50.000,00;*
- esercizio finanziario 2022 € 50.000,00.*

RILEVATO che la prima quota di disavanzo pari ad € 39.444,20 (trentanovemilaquattrocentoquarantaquattro/00) viene ripianata nell'esercizio finanziario in corso 2020 mediante l'utilizzo di economia di spesa presente nel capitolo 80094 codice di bilancio 10.05-2.02.03.05.001 descrizione 305002 – spese di progettazione realizzazione piste ciclabili risorse competenza 2020 euro 40.000/00.

RILEVATO che la seconda quota di disavanzo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) viene ripianata nell'esercizio finanziario 2021 mediante la modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza.

RILEVATO che la terza quota di disavanzo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) viene ripianata nell'esercizio finanziario 2022 mediante l'utilizzo di proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili (alienazione di un terreno in area produttiva

in Loc. Cason, già inserito nel piano delle alienazioni 2020-2022).

DATO ATTO che con successiva deliberazione di consiglio comunale sarà approvata la variazione di bilancio a copertura della prima quota del piano di rientro su indicata (esercizio 2020) nonché le deliberazioni di consiglio comunale strumentali al rispetto del piano di rientro sopra indicato per le annualità 2021-2022.

[...]

DI RINVIARE a successive deliberazioni di consiglio comunale da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le deliberazioni di consiglio comunale strumentali al rispetto del piano di rientro sopra indicato per le annualità 2021 e 2022>>.

La Sezione si riserva di effettuare le verifiche sulla copertura del disavanzo, nel corso dell'analisi dei successivi cicli di bilancio.

Tra le quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti si rileva, poi, quanto segue:

- l'accantonamento al FCDE nel 2019 (€ 220.303,71) evidenzia una percentuale del 23,90% sul totale dei residui attivi al 31.12.2019 (€ 921.715,37).

In merito all'evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, dal questionario sul rendiconto emerge che l'Ente si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come previsto dall'art. 1, comma 1015, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e che è stata verificata la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo comma 1015, nonché ai commi 1016 e 1017 della predetta legge. Tuttavia, l'Organo di revisione, nella propria relazione, dichiara che l'Ente non si è avvalso di tale facoltà.

A seguito di richiesta istruttoria, è stato chiarito quanto segue: *“Nel Bilancio di previsione 2019-2021, approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 40 del 17.12.2018, è stato stanziato un FCDE per la competenza 2019 pari ad euro 64.502,53. Dalle pagg. 15-17 della nota integrativa al Bilancio di previsione 2019-2021 risulta che l'Ente ha optato per il metodo di calcolo del FCDE della media semplice, al quale è stata poi applicata una riduzione all'85%, ovvero la misura ridotta consentita dal principio contabile per l'anno 2019. In corso d'anno non risultano effettuate variazioni, né in aumento né in diminuzione, al capitolo relativo al FCDE; pertanto, si ritiene che l'Ente non si sia avvalso per l'anno 2019 della facoltà consentita dall'art. 1, c. 1015 della Legge n. 145/2018, che avrebbe comportato una diminuzione del FCDE stanziato a competenza”.*

Si richiama nuovamente l'attenzione sulla necessità di una corretta compilazione del questionario.

- nella relazione dell'Organo di revisione si legge quanto segue: *“Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 150.000,00 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente*

al 31.12 è stata calcolata una passività potenziale disponendo i seguenti accantonamenti:

- euro 150.000,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31.12 dell'esercizio precedente.

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene congrua la somma".

- nella relazione dell'Organo di revisione viene poi dichiarato che: "Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio di esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art. 1, comma 551 della legge 147/2013. L'Organo di revisione da atto che nessuna società controllata/partecipata ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2019 e nei due precedenti".
- l'Ente non ha disponibilità di avanzo, né in quota vincolata, né in quota destinata agli investimenti.

La Sezione ritiene utile ricordare il necessario rispetto delle previsioni normative attinenti al risultato di amministrazione, in particolare l'art. 187 del TUEL, richiamando l'attenzione sulla necessità di un attento monitoraggio delle entrate che devono confluire nell'avanzo vincolato/destinato, per una corretta contabilizzazione delle stesse.

Capacità di riscossione

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2019 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	506.991,20	417.581,40	82,36%
Tit. 3 residui	44.281,92	40.699,79	91,91%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2019 accertamenti (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	920.100,65	672.609,20	73,10%
Tit. 3 competenza	279.760,18	172.652,29	61,71%

Attività di contrasto all'evasione tributaria

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo, si evidenzia la percentuale di riscossione delle seguenti voci:

- "TARSU/TIA/TARI/TARES" - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 144.772,95 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 63.828,80 (44,09% di riscossione);
- "Fitti attivi e canoni patrimoniali" - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 3.378,47 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 138,00 (4,08% di riscossione).

In merito è stato chiesto di illustrare le azioni intraprese dall'Ente al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione di tali poste, nonché gli importi riscossi ad oggi; a tale proposito, è stato dichiarato quanto segue: "Si forniscono di seguito i valori dei residui attivi aperti al 31.12.2021, sulla base delle risultanze del Rendiconto della gestione 2021

in corso di approvazione:

TASSA RIFIUTI

Residui attivi complessivi al 31.12.2021: euro 98.370,88

FCDE al 31.12.2021: euro 68.721,10 (69,86% dei residui)

Quota residui attivi esistenti al 1.01.2019 ancora aperti al 31.12.2021: euro 23.063,70

A questi residui, si aggiungono crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e conservati nello stato patrimoniale per euro 45.305,38.

FITTI ATTIVI

Residui attivi complessivi al 31.12.2021: euro 8.827,92

FCDE al 31.12.2021: euro 5.755,29 (65,19% dei residui)

Quota residui attivi esistenti al 1.01.2019 ancora aperti al 31.12.2021: euro 0,00

Per quanto riguarda gli importi che compongono tali residui, l'Ente ha provveduto a notificare ad ogni debitore il sollecito di pagamento; successivamente, si è provveduto a notificare avviso di accertamento per omesso pagamento e, in caso di ulteriore inadempienza, si è provveduto a iscrivere a ruolo coattivo presso Agenzia delle Entrate Riscossione. L'attività di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione è in fase di svolgimento”.

La Sezione raccomanda la prosecuzione delle azioni intraprese dall'Ente per incrementare la capacità di riscossione.

Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	2.298.937,17
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	35,06

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

L'Ente, inoltre, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva, poi, che la cassa vincolata al 31.12.2019 è pari a zero. Nel questionario viene data risposta “SI” alla domanda preliminare: “*L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019?*”. Si richiama, al riguardo, quanto già evidenziato nella precedente deliberazione della Sezione n. 157/2021/PRSP.

Il Comune registra un indicatore di tempestività dei pagamenti di 35,06 giorni per l'anno 2019. Tale dato è stato estrapolato dal sito dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, in quanto in BDAP, per la voce “Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui all'articolo 9, comma 1, del DPCM del 22 settembre 2014)”, è indicato zero. Nell'esercizio 2020 tale indicatore assume ancora valore positivo e pari a 40 giorni.

Nella relazione dell'Organo di revisione sul Rendiconto 2019, si legge che: “*L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto un prospetto*

attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013".

Con nota istruttoria, sono state chieste informazioni in merito all'attuazione delle suddette procedure, nonché sulle misure adottate al fine di garantire l'esecuzione dei pagamenti nei termini di legge; a tale proposito, è stato comunicato quanto segue: *"Con riferimento all'elenco dei debiti scaduti e non pagati al 31.12 dell'esercizio, nonché l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti ai successivi, si segnala che l'Ente, in sede di approvazione dei Rendiconti della gestione 2020 e 2021, ha provveduto ad allegare detti prospetti, come previsto dalla normativa vigente, regolarizzando quindi per gli anni successivi la mancanza ravvisata dall'organo di revisione nella relazione al Rendiconto 2019. Per quanto concerne la tempestività dei pagamenti, l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti per gli anni 2020 e 2021 permane su valori positivi, pari rispettivamente a +40 giorni e +29 giorni. Il mancato miglioramento dell'indicatore è principalmente dovuto alle difficoltà nell'attuare misure adeguate per la gestione delle liquidazioni, nonché alla forte carenza di personale in servizio presso l'Ente che ha caratterizzato tali annualità, con inevitabili ripercussioni sulle tempistiche di pagamento. L'Ente si sta attivando, nel corso del 2022, per riportare l'organico del personale interno ad una dimensione adeguata e funzionale all'attività degli uffici, nonché per migliorare le procedure interne di gestione ciclo passivo delle fatture, anche mediante implementazioni informatiche, anche al fine di una sensibile diminuzione del valore del sopracitato indicatore".*

La Sezione prende atto delle misure attuate al fine di assicurare per il futuro il tempestivo pagamento dei creditori. Invita, inoltre, l'Ente ad eseguire le opportune verifiche sui dati inseriti in BDAP (ponendo in essere i conseguenti adempimenti) e ad assicurare per il futuro la correttezza degli stessi.

Indebitamento

Indebitamento	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	471.169,06

L'Organo di revisione dichiara nel questionario l'assenza di garanzie o altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. Il medesimo Organo dichiara, altresì, l'assenza di operazioni di partenariato pubblico-privato o di finanza derivata.

Ulteriori controlli

La Sezione osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario, il predetto Organo segnala che: *"Negli esercizi precedenti sono stati riscontrati degli errori di imputazione che potrebbero avere delle conseguenze sui risultati dei bilanci passati e di conseguenza sugli avanzi deliberati".*

Al riguardo si richiama quanto evidenziato con deliberazione n. 157/2021/PRSP;

- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà (P4);
- l'Ente, nel corso del 2019, ha provveduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 16.053,14 di parte corrente; detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, c. 5, della legge 289/2002. Tali debiti si riferiscono alla lett. e) (acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa), di cui all'art. 194 del TUEL. Inoltre, dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto, sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 74.858,04. Nel merito, sono state chieste informazioni circa l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento; a tale proposito è stato dichiarato quanto segue: *“Si rileva che l'Ente con deliberazioni consiliari n. 34 del 27.11.2020 e n. 42 del 30.12.2020 ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio rispettivamente per euro 68.644,08 e per euro 13.897,71. Tali atti risultano correttamente trasmessi mediante applicativo Con.Te. Gli impegni di spesa per la liquidazione di tali debiti riconosciuti sono stati assunti in parte sulla competenza 2020 ed in parte sulla competenza 2021. Alla data odierna, gli stessi risultano interamente saldati”*;
- in ordine alla contrattazione integrativa, si segnala che non è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo entro il 31/12/2019 e che l'Ente non ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme. A seguito di richiesta istruttoria, è stato comunicato quanto segue: *“Si rileva che l'Ente, contrariamente a quanto rilevato nel questionario, con atto della Giunta Comunale n. 88 del 18.12.2019, ha deliberato l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo normativo per il triennio 2019-2021 ed economico per il biennio 2018-2019, sottoscritto poi entro il 31.12.2019”*; si raccomanda la corretta compilazione del previsto questionario;
- l'Ente ha adottato il Piano della performance, di cui al D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in data 06/11/2019 (delibera della Giunta Comunale n. 57 del 06.11.2019, relativa al “Piano della Performance anno 2019”, acquisita nel sito istituzionale dell'Ente).

La norma primaria di riferimento in materia, per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni, è contenuta nell'art. 10 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150, dedicato al Piano e alla Relazione sulla performance.

In tale disposizione, al comma n. 1 si precisa che il *“<<Piano della Performance deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, trattandosi di “(...) documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica (...)>>”*.

Il comma 1-bis, quale norma di raccordo con il TUEL, stabilisce, poi che *“(...) Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all' articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al*

comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo”.

Il TUEL consente la predisposizione del predetto Piano organicamente al PEG, la cui elaborazione deve avvenire entro venti giorni dall' approvazione del bilancio.

Considerato che il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 29/11/2018 (delibera di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 acquisita dal sito istituzionale dell'Ente), il Collegio ritiene che la descritta tempistica risulti in ogni caso tardiva (sia che si faccia riferimento alle disposizioni generali, sia che ci si riferisca piuttosto all'art. 169 del TUEL).

Si raccomanda pertanto all'Ente di attivarsi, al fine di rispettare i termini di approvazione del Piano della performance;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- in merito allo Stato patrimoniale, l'Organo di revisione evidenzia quanto segue: *“Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala che l'Ente non ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario”. Inoltre, la verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2019 ha evidenziato che:*
 - *l'Ente non ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2;*
 - *nella relazione al rendiconto non sono indicati i beni in corso di ricognizione o in attesa di valutazione;*
 - *l'Ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: ma non esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente;*
 - *l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico, in quanto venutasi a creare una situazione di assenza del Ragioniere improvvisa”.*

Sono stati, pertanto, chiesti aggiornamenti in merito e l'Ente ha così relazionato: *“Si segnala che l'Ente ha effettuato un aggiornamento delle consistenze sulla base dei movimenti contabili della parte capitale del bilancio. Successivamente ai rilievi effettuati dall'organo di revisione nella relazione al Rendiconto della gestione 2019, ha proceduto come da determinazione n. 232 del 19.10.2020 ad affidare a società esterna un incarico straordinario di revisione completa dell'inventario, finalizzato anche a verificare i valori dei cespiti alla luce dei principi contabili entrati in vigore con la nuova contabilità armonizzata. L'incarico è stato concluso entro l'anno 2021”.*

La Sezione, nel prendere atto delle informazioni fornite dall'Amministrazione comunale, raccomanda per il futuro di rispettare l'obbligo di aggiornamento dell'inventario;

- l'Organo di revisione, non segnala, né nel questionario, né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

Rilievi, considerazioni e proposte dell'Organo di revisione

L'Organo di revisione nella propria relazione sul Rendiconto 2019 dichiara quanto segue:

“Il Revisore:

- prende atto e dopo attenta analisi condivide i rilievi sottolineati nelle proprie note succedutesi da maggio in poi dal Segretario Comunale e nella sua relazione al presente rendiconto dal Responsabile Finanziario ad interim;*
- sottolinea che nel corso degli esercizi precedenti sono stati riscontrati degli errori di imputazione che potrebbero avere delle conseguenze sui risultati dei bilanci dei precedenti anni e di conseguenza sugli avanzi deliberati e/o applicati;*
- si raccomanda affinché tali ricadute vengano messe in luce e presi infine i provvedimenti necessari al ripristino di una corretta gestione contabile;*
- invita a verificare con maggiore accuratezza le entrate in sede di assestamento;*
- invita inoltre l'Ente a predisporre un immediato aggiornamento dell'inventario per una migliore attendibilità dei valori patrimoniali inseriti nello stato patrimoniale;*
- propone di ripianare i fondi accantonati e non sufficientemente coperti dal risultato di amministrazione nel bilancio corrente 2020/2022;*
- invita l'Ente a dotarsi quanto prima, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, di un Responsabile Finanziario esperto che possa seguire con professionalità ed autonomia gli adempimenti di legge, ripristinando l'organico del Comune e liberando il Responsabile dei Lavori Pubblici (...), che generosamente ha assunto ad interim questo gravoso incarico, dopo le improvvisate dimissioni del precedente Responsabile, ma che ha altresì avuto bisogno del supporto di ditte specializzate, con i conseguenti rallentamenti e costi;*
- a tal proposito invita altresì l'ente a valutare le azioni di responsabilità che si rendessero necessarie in considerazione della precedente gestione contabile e finanziaria, alla luce delle molte criticità emerse durante il riaccertamento dei residui e la composizione del rendiconto;*
- invita a potenziare il sistema di controllo interno;*
- richiama l'Ente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica”.*

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si raccomanda l'adeguamento alle segnalazioni formulate dall'Organo di revisione, per le quali l'Ente non abbia ancora provveduto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Rivoli Veronese (VR):

- rileva il ritardo nell'approvazione del Rendiconto 2019 e nella trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio, nonché degli indicatori finanziari; rileva, altresì, la violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. n. 113/2016 e s.m.i.;
- rileva, per l'esercizio 2019, un equilibrio complessivo di bilancio negativo ed invita l'Ente all'adozione di misure che assicurino, nelle gestioni future, il conseguimento di tutti i saldi finali di bilancio;

- rileva alcune incongruenze nei dati contenuti nella documentazione a disposizione della Sezione e richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta trasmissione dei dati alla BDAP, nonché alla corretta compilazione del questionario, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
- rileva, nell'esercizio 2019, un disavanzo della parte disponibile del risultato di amministrazione, pari a € 139.444,20;
- raccomanda la prosecuzione delle azioni intraprese dall'Ente, volte ad incrementare la capacità di riscossione;
- rileva un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 35,06 giorni, per l'anno 2019; invita, inoltre, l'Ente ad eseguire le opportune verifiche sui dati inseriti in BDAP (ponendo in essere i conseguenti adempimenti) e ad assicurare per il futuro la correttezza degli stessi;
- rileva che, nel corso del 2019, l'Ente ha provveduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio, per € 16.053,14; rileva inoltre che, dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto, sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per € 74.858,04;
- riscontra l'inosservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia;
- rileva, per l'esercizio considerato, che l'inventario dell'Ente non è stato aggiornato e raccomanda per il futuro di rispettare l'obbligo di aggiornamento dello stesso;
- raccomanda l'adeguamento alle segnalazioni formulate dall'Organo di revisione, per le quali l'Ente non abbia ancora provveduto.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rivoli Veronese (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 luglio 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 23 settembre 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini